

Argomento	Formazione e lavoro > Accertamento della capacità lavorativa specifica
Titolo	Ricorso contro il verbale di accertamento utile alla pensione ordinaria di inabilità e all'assegno ordinario d'invalidità (INPS)
Descrizione del Servizio	È possibile presentare ricorso giudiziario contro il provvedimento di diniego del riconoscimento dell'invalidità civile, utile alla pensione ordinaria di inabilità e all'assegno ordinario d'invalidità. Il ricorso deve essere presentato entro 6 mesi dall'emissione del provvedimento. Successivamente a tale termine è possibile esclusivamente presentare una nuova domanda di riconoscimento dell'invalidità civile.
Requisiti	Possono presentare il ricorso giudiziario contro il provvedimento di diniego del riconoscimento dell'invalidità civile le persone che reputano ingiusto l'esito del provvedimento inerente il riconoscimento dell'invalidità.
Ambito territoriale	Comune di Foligno
Dove rivolgersi	Tribunale di Spoleto • Corso Mazzini, 14 - 06049 Spoleto (PG) • Telefono: 0743219111 • Mail: tribunale.spoleto@giustizia.it • Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e il Lunedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Documentazione	Per presentare ricorso giudiziario contro il provvedimento di diniego del riconoscimento dell'invalidità civile occorre essere in possesso del provvedimento stesso.
Procedura	Per presentare ricorso giudiziario contro il provvedimento di diniego del riconoscimento dell'invalidità civile occorre rivolgersi al tribunale territorialmente competente chiedendo un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), cioè una verifica del possesso dei legittimi requisiti sanitari. A questo punto il giudice nomina un Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) con l'incarico di svolgere gli approfondimenti utili all'accertamento del requisito sanitario, insieme ad un medico dell'INPS. Terminati gli accertamenti, il Consulente Tecnico d'Ufficio trasmette al giudice una relazione contenente la valutazione tecnica. Il giudice fissa un termine non superiore a 30 giorni entro il quale l'INPS e il richiedente devono dichiarare se intendono contestare quanto contenuto nella relazione. • Se non ci sono contestazioni, il giudice omologa la relazione. Se una delle parti manifesta il proprio dissenso, il giudice fissa ulteriori 30 giorni per dare la possibilità di presentare nuovo ricorso.
Fonti Normative	
Altre informazioni	
Data	29.10.2025